

COMUNICA

ai sensi del vigente Regolamento comunale, che intende avvalersi del ravvedimento operoso per l'ipotesi indicata nella prima pagina [occorre barrare la relativa casella] e:

di avere effettuato i seguenti versamenti a titolo di RAVVEDIMENTO OPEROSO

ANNO	codice tributo	imposta	sanzioni	interessi	totale	data del versamento

Nel caso il versamento si riferisca alla regolarizzazione d'imposta dovuta per più codici tributo, per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo.

per:

- A) Omesso o parziale versamento del tributo con: saldo del tributo non versato + sanzione ridotta per omesso versamento + interessi
- sprint - entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento, con sanzioni ridotte allo 0,1% (pari a 1/5 dell'1,5%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni
 - breve - dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine con sanzioni ridotte all'1,5% (pari a 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni
 - medio - oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine con sanzioni ridotte al 1,67% (pari a 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni
 - lungo - oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine, con sanzioni ridotte al 3,75% (pari a 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni
 - molto lungo - dal 366° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 733 giorni dal medesimo termine, con sanzioni ridotte al 4,29% (pari a 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni
 - lunghissimo - oltre il 733° giorno dal termine fissato per il versamento con sanzioni ridotte al 5% (pari a 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni
- B) Omessa dichiarazione entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, con sanzioni ridotte:
- € 5 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato;
 - del 5% del tributo non versato (1/10 della metà del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione - dal 100 al 200% del tributo non versato con un minimo di Euro 50) in presenza di mancato o parziale pagamento;
- dal 31° al 90° giorno dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, con sanzioni ridotte:
- € 5 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato;
 - del 10% del tributo non versato (1/10 della metà del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione - dal 100 al 200% del tributo non versato con un minimo di Euro 50) in presenza di mancato o parziale pagamento;
- con: pagamento della sanzione ridotta per omessa dichiarazione e presentazione della dichiarazione ai fini della regolarizzazione;
- C) Dichiarazione infedele
- medio - entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, con sanzioni ridotte:
 - € 6 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato;
 - 5,55% del tributo non versato (1/9 del minimo della sanzione prevista per l'omessa dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50) in presenza di mancato o parziale pagamento
- con: pagamento della sanzione ridotta per infedele dichiarazione e presentazione della dichiarazione ai fini della regolarizzazione.

- lungo - entro 1 anno dall'omissione o dall'errore, con sanzioni ridotte
 - € 6 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato;
 - del 6,25% del tributo non versato (1/8 del minimo della sanzione prevista per l'omessa dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50) in presenza di mancato o parziale pagamento

con: pagamento della sanzione ridotta per infedele dichiarazione e presentazione della dichiarazione ai fini della regolarizzazione.

Le sanzioni ridotte per omessa dichiarazione e/o infedele dichiarazione, relative a ciascun immobile dovranno essere corrisposte in aggiunta a quanto previsto per il ravvedimento relativo all'OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU - TASI.

In relazione al possesso degli immobili di seguito elencati:

	Immobile (Sezione; Foglio; Mappale; Subalterno)	Mesi di possesso 201--	Quota % di possesso 201--	Titolo di possesso(**) 201--
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

(**) Indicare il codice: (1) = Proprietà; (2) = Titolo di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie

Indicare eventuali versamenti precedentemente effettuati per l'anno di imposta in ravvedimento

anno	codice tributo	imposta	sanzioni	interessi	totale	data del versamento

- Si allega la dichiarazione ai fini della regolarizzazione.

ANNOTAZIONI: (Indicare tutte le notizie ritenute utili per la corretta interpretazione degli elementi influenti sulla determinazione dell'imposta dovuta per gli immobili per i quali è stato effettuato il versamento del saldo di imposta o la presentazione/rettifica della dichiarazione)

Il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati.ve modifiche ed integrazioni

SOTTOSCRIVERE LE ANNOTAZIONI

FIRMA

NOTE ESPLICATIVE

La presente comunicazione deve essere obbligatoriamente presentata dai Contribuenti che intendano avvalersi dell'istituto del Ravvedimento Operoso allo scopo di sanare, mediante pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste, violazioni IMU o TASI relative a omesso versamento; omessa dichiarazione; infedele dichiarazione.

Il ravvedimento è possibile a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Alla presente comunicazione devono essere obbligatoriamente allegati in copia le ricevute dei bollettini dei versamenti eseguiti, ovvero, in caso di pagamento mediante modello F 24, copia dello stesso, munito degli estremi di pagamento e della relativa quietanza. Deve essere allegata, inoltre, copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui lo spazio per le annotazioni dovesse essere insufficiente è possibile allegare altri fogli. Tutti i fogli e le copie allegati, in ogni caso, devono essere sottoscritti dal dichiarante e deve essere specificato, nell'ultima pagina della comunicazione, il numero complessivo dei fogli allegati.

Il pagamento si esegue sul modello F24 o sull'apposito bollettino postale, barrando la casella "Ravvedimento".

A) RAVVEDIMENTO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO IMU/TASI

(Art. 13, comma 1 e 3, del D. Lgs. n. 471 del 1997; Art. 13, comma 1 e 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997; Art. 13, comma 1 lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter) del D. Lgs. n. 472 del 1997)

Nel caso in cui il Contribuente non abbia versato nei termini o abbia versato solo parzialmente la prima e/o la seconda rata del tributo, rispettivamente entro il termine del 16 giugno e del 16 dicembre, è prevista la possibilità di sanare la violazione mediante ravvedimento operoso.

In tale caso il Contribuente potrà:

ravvedersi pagando il tributo non versato + la sanzione ridotta, differenziata a seconda del tempo intercorso dalla scadenza del termine di pagamento + interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Gli interessi sono calcolati dal giorno successivo alla scadenza del versamento in autoliquidazione fino alla data del versamento eseguito ai fini del ravvedimento.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito, contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento si esegue sul modello F24 o sull'apposito bollettino postale versando l'importo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e barrando la casella "Ravvedimento". Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e non sono pertanto contraddistinti da un codice tributo distinto, come avviene invece per il pagamento delle sanzioni a seguito di accertamento.

B) RAVVEDIMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE IMU/TASI

(Art. 13, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 472 del 1997)

Nel caso in cui il Contribuente non abbia presentato la dichiarazione nei termini è prevista la possibilità di sanare la violazione mediante ravvedimento operoso entro massimo 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.

In tale caso il Contribuente potrà:

entro 30 giorni dalla scadenza, ravvedersi pagando:

In caso di tributo regolarmente e interamente versato

► la sanzione ridotta pari a € 5

In caso di tributo non regolarmente e interamente versato

► la sanzione ridotta pari al 5% del tributo non versato (1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione - dal 100 al 200% del tributo non versato con un minimo di Euro 50).

Dal 31° al novantesimo giorno di ritardo, ravvedersi pagando:

In caso di tributo regolarmente e interamente versato

- ▶ la sanzione ridotta pari a € 5

In caso di tributo non regolarmente e interamente versato

- ▶ la sanzione ridotta pari al 10% del tributo non versato (1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione - dal 100 al 200% del tributo non versato con un minimo di Euro 50).

Attenzione!

Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvedimento relativo all'OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU - TASI.

C) RAVVEDIMENTO per INFEDELE DICHIARAZIONE IMU/TASI
(Art. 13, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 472 del 1997)

Questo è il caso in cui il Contribuente presenti la dichiarazione entro il termine previsto e in essa siano contenute infedeltà, incompletezza o inesattezza dei dati e degli elementi concernenti gli immobili dichiarati che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta.

In tale ipotesi il Contribuente potrà:

- ▶ Entro 90 giorni dall'errore (dalla data di presentazione della dichiarazione errata), ravvedersi pagando:

In caso di tributo regolarmente e interamente versato

la sanzione ridotta pari a € 6 (1/9 del minimo della sanzione prevista per l'infedele dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50).

In caso di tributo non interamente e regolarmente versato

- la sanzione ridotta pari al 5,55% del tributo non versato (1/9 del minimo della sanzione prevista per l'omessa dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50)

- ▶ Entro 1 anno dall'errore (dalla data di presentazione della dichiarazione errata), ravvedersi pagando:

In caso di tributo regolarmente e interamente versato

- la sanzione ridotta pari a € 6 (1/8 del minimo della sanzione prevista per l'infedele dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50).

In caso di tributo non interamente e regolarmente versato

- la sanzione ridotta pari al 6,25% del tributo non versato (1/8 del minimo della sanzione prevista per l'infedele dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50).

Attenzione!

Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvedimento relativo all'OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU - TASI.

Per i casi B) e C)

La dichiarazione tardiva e/o rettificativa deve essere redatta su modello conforme a quello approvato per l'anno

oggetto della violazione e presentata insieme all'apposito Modello per comunicazione di ravvedimento operoso. Nelle annotazioni deve essere indicato se trattasi di: "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione" o "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione omessa". Nella comunicazione deve essere specificata la ripartizione della somma complessivamente versata fra: tributo, sanzione corrisposta per ciascuno degli immobili oggetto di dichiarazione tardiva o ricondotta a fedeltà e interessi ed allegata fotocopia del bollettino o del modello F24 pagato.

La dichiarazione IMU - TASI deve essere presentata, limitatamente agli immobili siti nel comune di Offida, al Comune di Offida Ufficio ICI-IMU-TASI-, con una delle seguenti modalità:

- spedizione in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione IMU/TASI", con l'indicazione dell'anno di riferimento;
- consegna diretta all'ufficio succitato che restituisce la copia del contribuente con la ricevuta, negli orari di apertura per il pubblico indicati nell'organigramma del sito;
- invio telematico a mezzo PEC posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.offida.ap.it

I Codici tributo:

- 3912 abitazione principale e relative pertinenze
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3914 terreni
- 3916 aree fabbricabili
- 3918 altri fabbricati
- 3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- incremento Comune

Codici tributo per il versamento allo Stato ([Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013](#))

- 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- Stato

Modello F24 EP Enti pubblici ([Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53/E del 5 giugno 2012](#))

- 350E Fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune
- 351E Terreni - Comune
- 353E Aree fabbricabili - Comune
- 355E Altri fabbricati - Comune

TASI Codici tributo

Modello F24 ([Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24 aprile 2014](#))

- 3958 Abitazione principale e relative pertinenze
- 3960 Aree fabbricabili
- 3961 Altri fabbricati

Modello F24 EP Enti pubblici ([Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 47/E del 24 aprile 2014](#))

- 374E Fabbricati rurali ad uso strumentale
- 375E Aree fabbricabili
- 376E Altri fabbricati

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del trattamento è il Comune di Offida.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) o Data Protection Officer (Dpo) del Comune di Offida ha sede in Offida, C.so Serpente Aureo, 66; email: dpo@comune.offida.ap.it.

Il trattamento dei dati è necessario per l'effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e, del Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento.

I dati personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Offida relative alla gestione, accertamento e riscossione dei tributi, dei canoni e di altre entrate comunali, e possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative in materia.

I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. I dati sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dal Comune.

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all'Autorità Garante: <http://www.garanteprivacy.it/>

(luogo e data)

Firma per presa visione _____